

CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018

Novità su assenze e permessi

Novità su assenze e permessi

Art. 47 - PERMESSI RETRIBUITI

ART. 48 - PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

ART. 49 - PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 50 - PERMESSI ORARI A RECUPERO

ART. 51 - ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI

Permessi giornalieri retribuiti

– art. 47 CCNL 2016 -2018 -

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

- a) Partecipazione a concorsi o esami
- b) Lutto
- c) Matrimonio

Tali permessi non riducono le ferie, sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Sono retribuiti per intero, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Permessi giornalieri retribuiti CONCORSI O ESAMI – art. 47, comma 1, lett. a) CCNL 2016-2018-

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti debitamente documentati:

Partecipazione a **Concorsi o esami**: 8 giorni annui limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove

Timeweb: il giustificativo è CONCORSI E ESAMI

Documentazione: E' necessario presentare al proprio responsabile di struttura il relativo certificato di partecipazione al concorso/esame.

Permessi giornalieri retribuiti LUTTO

– art. 47, comma 1, lett. b) CCNL 2016-2018 -

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti debitamente documentati:

Lutto per il coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado o convivente ai sensi dell'art. 1, comma 36 e 50 L.76/2016: 3 gg lavorativi per evento entro 7 giorni dal decesso.

Timeweb: il giustificativo è LUTTO.

Documentazione: E' necessario presentare al proprio responsabile di struttura l'autocertificazione specificando i dati anagrafici del congiunto, la data ed il luogo del decesso ed il grado di parentela.

Permessi giornalieri retribuiti

LUTTO (gradi di parentela)

PARENTELA		AFFINITA'	
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge
2	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata
3	bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge

Permessi giornalieri retribuiti MATRIMONIO - art.47, comma 2, CCNL 2016-2018 -

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti debitamente documentati:

Matrimonio : 15 giorni annui consecutivi entro 45 giorni dalla data del matrimonio.

Timeweb: il giustificativo è inserito dalla Divisione personale tab previa ricezione della relativa istanza. Il modulo è pubblicato nella sezione «modulistica» del sito dell'area del personale.

Ai sensi dell'art. 19 CCNL 2016-2018 «Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n.76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.»

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

- art. 48 CCNL 2016-2018 -

Al dipendente possono essere concessi a domanda 18 ore di permesso retribuito nell'anno.

Sono concessi **compatibilmente con le esigenze di servizio**, per particolari motivi personali o familiari. Non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Timeweb: il giustificativo è PERM MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 18H (AD ORE) ovvero PERM MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 18H (A GIORNI)

Documentazione: Non è necessario documentarli

Attenzione:

- se fruiti cumulativamente per l'intera giornata, l'incidenza sul monte ore annuo a disposizione è convenzionalmente pari a 6 ore.
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
- non sono fruibili per frazioni inferiori ad un'ora.
- in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE - art. 49 CCNL 2016-2018 -

art. 49 c. 1 CCNL 2016/2018

PERMESSI DI CUI ALL' ART. 33, comma 3, L. 104/92 – Dipendenti che assistono persone con handicap

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/92.

Tali permessi:

- Sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità
- Possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo delle 18h.

PERMESSI DI CUI ALL. ART. 33 L. 104/92 per assistenza a persona con handicap grave - art. 49, c. 1 CCNL 2016-2018 -

PERMESSI DI CUI ALL' ART. 33 L. 104/92

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente che usufruisca di tali permessi predispone di norma una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

In casi di necessità ed urgenza la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Timeweb: il giustificativo è «LEGGE 104 PER ASSISTENZA MAX 18H MESE(AD ORE)» ovvero «LEGGE 104 PER ASSISTENZA MAX 3GG MESE (A GIORNI)».

Documentazione: Una volta ricevuto dall'Ufficio il decreto di fruizione dei benefici di cui alla legge richiamata con l'indicazione della modalità di utilizzo del beneficio, non è necessario presentare documentazione nei giorni di fruizione a meno che l'assistito non risieda a più di 150 km di distanza dall'indirizzo di residenza del dipendente. In tale eventualità è necessario trasmettere alla Divisione personale tecnico amministrativo e bibliotecario il titolo di viaggio o altra documentazione idonea comprovante il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

NB: Per la fruizione del beneficio da parte del dipendente per sé stesso si conferma l'utilizzo del giustificativo: LEGGE 104/92 (INTERA GIORNATA)

DONATORI DI SANGUE

L. 584/1967

- art. 49, comma 4 – CCNL 2016-2018 -

Il dipendente ha diritto di assentarsi per l'intera giornata in cui è stata effettuata la donazione di sangue e/o emocomponenti.

Timeweb: il giustificativo è DONAZIONE SANGUE

Documentazione: E' necessario presentare al proprio responsabile di struttura il certificato di donazione rilasciato dalla struttura sanitaria che ha effettuato il prelievo.

Il dipendente può usufruire di tali permessi comunicando al proprio responsabile i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di 3 giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza in cui la domanda può essere presentata 24 ore antecedenti la fruizione e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro in cui il lavoratore utilizza il permesso.

DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

L. 52/2001, art. 5

- art. 49, comma 4 – CCNL 2016-2018 -

Il dipendente donatore di midollo ha diritto di usufruire di permessi per il tempo occorrente ad effettuare:

- prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici,
- prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto,
- accertamento dell'idoneità alla donazione,
- giornate successive agli accertamenti/prelievi di cui sopra al fine di ripristinare il suo stato fisico.

Timeweb: il giustificativo è inserito dalla Divisione personale tab previa ricezione della relativa certificazione medica rilasciata dalla struttura che ha reso le prestazioni sanitarie.

Il dipendente può usufruire di tali permessi comunicando al proprio responsabile i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di 3 giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza in cui la domanda può essere presentata 24 ore antecedenti la fruizione e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Congedi di cui all'art. 4, comma 1, L. 53/2000

- art. 49, comma 4, CCNL 2016-2018 -

-permessi e congedi di cui all'art.4, comma1, della legge 53/2000 - Congedi per eventi e cause particolari.

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di **3 giorni** lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

Il dipendente può usufruire di tali permessi comunicando al proprio responsabile i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di 3 giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza in cui la domanda può essere presentata 24 ore antecedenti la fruizione e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Congedi di cui all'art. 4, comma 1, L. 53/2000

- art. 49, comma 4, CCNL 2016-2018 –

- segue -

Timeweb: il giustificativo è «PERMESSO ART. 4, L. 53/2000 – 3 GIORNI»

Documentazione: E' necessario presentare al proprio responsabile di struttura il certificato di grave infermità del parente (vedi D.M. 21/07/2000, n. 278) e l'autocertificazione comprovante il grado di parentela.

Attenzione: Fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto può trovare applicazione l'art. 47, comma 1, lett.b) CCNL vigente, si rappresenta che le due modalità di fruizione non possono essere cumulate nell'anno.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI - art. 51 CCNL 2016-2018 -

E' possibile fruire di permessi sia su base giornaliera che oraria nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive dei tempi di percorrenza da/per la sede di lavoro per l'espletamento di:

- Visite
- Terapie
- Prestazioni specialistiche
- Esami diagnostici

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

- art. 51 CCNL 2016-2018 –

- segue -

I permessi sono assimilati all'assenza per malattia ai fini del:

- - Computo del comparto
- - Regime economico

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

- art. 51 CCNL 2016-2018 –

- segue -

Fruizione su base oraria :

- sono incompatibili con l'utilizzo nella stessa giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla Legge, dal CCNL o con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
- ai fini del computo del periodo di comporto, 6 ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
- possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In questo caso l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata stessa.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

- art. 51 CCNL 2016-2018 –

- segue -

Fruizione su base giornaliera:

- sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
- ai fini del computo del periodo di comporta, 6 ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
- l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata stessa.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI - art. 51 CCNL 2016-2018 –

- segue -

Modalità di fruizione: La domanda è presentata dal dipendente con un preavviso di almeno 3 giorni. Nei casi di comprovata urgenza o necessità la domanda può essere presentata anche nelle 24 h precedenti la fruizione e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero o orario.

Documentazione da produrre : L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Timeweb: Il giustificativo è inserito dalla Divisione personale tab previa ricezione della relativa certificazione .

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI - art. 51 CCNL 2016-2018 –

- segue -

LUNGHE TERAPIE :

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dell'art. 51, commi 9, 10, 11, del CCNL vigente dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI - art. 51 CCNL 2016-2018 –

- segue -

IMPUTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALL'ASSENZA PER MALATTIA

-Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

- a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
- b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dell'art. 51, commi 9, 10 del CCNL vigente.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI - art. 51 CCNL 2016-2018 – - segue -

IMPUTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALL'ASSENZA PER MALATTIA

Nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui all'art. 51 comma 11, lett. b).

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI - art. 51 CCNL 2016-2018 –

- segue -

Resta ferma la possibilità del dipendente di fruire, in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche degli altri permessi contrattuali:

- permessi orari a recupero;
- permessi per motivi personali e familiari;
- riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario;
- riposi connessi alla banca delle ore;

Per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti la Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario è disponibile ai consueti recapiti.